

Verbale Gruppo di Lavoro "No Vasche" – 25/02/2014

Presenti:

Presenti: Sindaco – Silipigni – Chiesa - Avv. Fossati – Viscomi - Donadonibus – Segretario Generale - Carnà.

Il **Sindaco** preliminarmente delinea un excursus degli eventi verificatisi nei precedenti incontri per stabilire le motivazioni che hanno portato alla fissazione dell'incontro. Il punto cruciale riguarda la mancata convocazione dell'ASL alla Conferenza dei Servizi indetta da AIPO per il progetto preliminare, il giorno 09/12/2013.

In tale circostanza si intravede la violazione dell'art. 14 bis della L. 241/1990, per tale motivo il Sindaco dichiaratamente manifesta la propria volontà di voler proporre ricorso avverso il verbale relativo alla Conferenza del giorno 09/12/2013, trasmesso via pec, il giorno 24 gennaio 2014.

L'avv. Fossati ritiene che prioritariamente occorre:

- 1) verificare se la Conferenza dei Servizi presenta profili di illegittimità;
- 2) se sono state violate delle norme specifiche che riguardano le competenze dell'Ente come ad esempio la mancata convocazione dell'ASL;
- 3) verifica dell'esame delle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- 4) verificare i profili tecnici.

L'Avv. Fossati prosegue illustrando al Gruppo le motivazioni che stanno alla base di un eventuale ricorso. In tal caso bisogna capire cosa si vuole impugnare. Se ciò che è messo in discussione è una verifica dell'esame delle norme che regolano il procedimento amministrativo, in tal caso si ricorre al TAR, il quale è un giudice di legittimità e non di merito, quindi il suo eventuale giudizio non riguarderà i contenuti dell'atto. In tale ipotesi sarebbe opportuno mettere in luce la contraddittorietà dei contenuti, le modalità con le quali sono state espresse le motivazioni e cioè: l'illogicità, la irrazionalità, la carenza, il difetto di istruttoria. Sono tutti profili che non riguardano il contenuto, le motivazioni di merito, ma la contraddittorietà del procedimento. In tale contesto la relazione tecnica non ci serve per adire il T.A.R. e sostenere che c'è un'alternativa possibile alla realizzazione delle vasche a Senago, ma ci serve invece per mettere in luce profili tecnici che rendono incongrua, illegittima, illogica la scelta fatta (ossia vizi di legittimità). Dopo di che sarebbe opportuno capire se la decisione assunta con la documentazione ricevuta il 24 gennaio, ossia con il verbale della conferenza dei servizi, ha contenuto provvedimento. A parere dell'Avvocato il verbale della conferenza dei servizi non riveste la qualifica di un atto meramente endoprocedimentale ma è un atto importante, perché qualora, per ipotesi, fosse stato negativo, non si sarebbe potuto procedere; in realtà è un atto positivo sottoposto a condizione. Per i motivi anzidetti il Sindaco propone di impugnare questo atto, eventualmente per poi passare ad impugnare, qualora ci fossero le condizioni, il progetto definitivo e quello esecutivo.

Non è detto che i motivi del ricorso messi da noi in evidenza vengano sanati in sede esecutiva e venga vanificato il ricorso stesso, quindi agire in questo momento rappresenta comunque un'arma a doppio taglio.

L'avvocato è dell'idea di fare quanto è possibile ma con estremo rigore, fare ricorso solo per motivi politici espone l'Amministrazione ad eventuali rischi di danni erariali all'Ente. Si fanno solo i passaggi che si possono fare e quando ci sono gli estremi per farli, viceversa qualora non ci dovessero essere gli estremi per intentare il ricorso, il ricorso a parere dell'Avvocato, non può essere intentato.

Silipigni pone la questione del ricorso ad adiuvandum da parte di altri Comuni come ad esempio Bollate. L'avvocato Fossati risponde affermativamente qualora però le parti proponenti non abbiano una situazione autonoma giuridicamente tutelata, quindi portatori di interessi da fare valere autonomamente.

Viscomi, fa presente all'Avvocato Fossati circa la mancanza nel progetto di due possibili alternative per poi arrivare ad una conclusione del tipo: scelgo questa piuttosto che l'altra soluzione. L'avvocato risponde che in questo momento non è in grado di fornire una risposta in quanto la risposta presuppone delle conoscenze tecniche da approfondire.

Si ricorda comunque che tra la documentazione tecnica agli atti s'intravedono sempre più ipotesi, ma alla fine viene scelta quella della realizzazione delle vasche sul territorio senaghese, senza che tale scelta sia supportata da idonea motivazione. Si profilerebbe quindi una carenza di motivazione da addurre anch'essa tra i motivi di illegittimità.

L'Avv. Fossati prende atto del documento, predisposto da Viscomi e proposto al gruppo di lavoro, finalizzato alla dimostrazione che la realizzazione delle vasche in altro sito potrebbe avere una maggiore efficacia (volantino pubblicato sul sito e anche sui giornali locali). Tale documento si ritiene possa essere un documento utile a supporto del ricorso.

Il Sindaco precisa che il documento predisposto da Viscomi non è il risultato di uno studio svincolato dai dati AIPO ma è stato fatto sulla base dei dati direttamente desumibili dal Progetto AIPO.

Chiesa chiede chiarimento in merito la possibilità di fare ricorso al Tribunale delle acque anziché al TAR come ha fatto, per esempio, il Comune di Parabiago. L'avvocato sostiene che provvederà a verificare la possibilità al ricorso al Tribunale delle acque.

Dalla discussione emerge anche la possibilità di adire il Ministero per temuto danno ambientale.

La seduta termina alle ore 19.45.